



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 183355 dell'11 novembre 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio lavoratore con periodo scoperto da contribuzione INPS

Si fa riferimento alla richiesta di informazioni pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede se l'aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, presso una società esercente l'attività nel settore del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi in qualità di socio lavoratore con la qualifica di operaio specializzato possa ritenersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio e dell'esercizio di attività commerciali del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Evidenzia, al riguardo, che la società in questione risulta essere cancellata dal Registro Imprese dal 21-5-2012 e di aver cessato la partita IVA in data 30-12-2011, come da documentazione inviata in allegato.

Fa presente, inoltre, che l'opera prestata dal soggetto richiedente non risulta comprovata dall'iscrizione all'INPS ma dal semplice attestato, inviato in allegato, rilasciato dalla società presso la quale ha prestato la propria opera.

Chiede, pertanto, se tale documentazione possa essere considerata condizione sufficiente all'acquisizione del requisito professionale in discorso.

Al riguardo si precisa che l'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o*



all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Stante il dettato normativo, in via preliminare si precisa che qualora l'attività lavorativa sia stata svolta in qualità di socio lavoratore, lo stesso deve aver comunque prestato la propria opera con carattere di abitudine e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate, ovviamente presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Risulta evidente, inoltre, che ai sensi della vigente normativa in materia l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore, ad avviso della scrivente, scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

Nonostante ciò, come già ribadito in precedenti pareri formulati su analoghi quesiti, la scrivente ha ritenuto di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'attestazione contributiva dell'INPS, come per esempio l'assicurazione INAIL e le buste paga.

L'allegata attestazione di servizio da parte della società recante l'elencazione dei periodi lavorati e la relativa qualifica nonché mansione, ad avviso della scrivente, non si ritiene possa rientrare tra quei mezzi di prova alternativi ritenuti validi.

Di conseguenza, in assenza di elementi utili che possano essere presi in considerazione alla stregua della iscrizione all'INPS, il soggetto richiedente non può essere considerato in possesso del requisito professionale in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)